

OGGETTO: Approvazione conti degli agenti contabili presentati per l'esercizio finanziario 2023.

LA GIUNTA DELL'UNIONE ALTA ANAUNIA

Richiamato l'art. 44 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti – R.D. 1214/1934 – il quale dispone che: “La corte giudica, con giurisdizione contenziosa, sui conti dei tesorieri, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato, e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti”.

Atteso che l'art. 27 del D.P.G.R. 298 maggio 1999 n. 4/L prevede, al comma 2, che il Tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti sono tenuti alla resa del conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Rilevato che l'art. 29 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 27 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 N. 4/L rendono il conto della loro gestione al Comune nei termini previsti dal Regolamento.

Dato atto che il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione nr. 3 del 14.04.2021, all'art. 44, prevede che gli agenti contabili e l'Economo rendano il conto della propria gestione.

Visto l'art. 25 del D.Lgs. 112/1999 che prevede che “nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, il concessionario rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'art. 74 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale”.

Premesso che l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, con contratto n. 61 di data 26.01.2021, ha affidato a CASSA RURALE VAL DI NON B.C.C. con sede legale in Trento, il Servizio Tesoreria dell'Unione e dei Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone per il periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2025.

Dato atto che il Tesoriere Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo Cassa Centrale Banca, ha reso il proprio Conto per l'Esercizio Finanziario 2023 in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad opera del Servizio Finanziario come risulta dalla Determinazione n. 01 del 09.02.2024 del Responsabile del medesimo Servizio.

Visti i conti degli Agenti Contabili alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni di Cavareno, Romeno, Ronzone e Trentino Riscossioni SpA che risultano parificati alle scritture contabili dell'Ente, come da apposito visto di regolarità posto in calce ai medesimi e presentati per l'approvazione alla Giunta dell'Unione.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, in considerazione della urgenza di procedere alla parificazione dei conti ai fini del loro invio alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. del 03.05.2018 n. 2, in relazione agli aspetti contabili derivanti dal presente provvedimento.

Visto il nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto della parificazione alle scritture contabili dell'Ente dei conti relativi all'esercizio finanziario 2023 presentati dagli agenti contabili di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione.
2. Di approvare i rendiconti degli agenti contabili che saranno trasmessi a cura del Servizio Finanziario alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.